

Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3)

Patto di integrità



Patto di Integrità di Roma Capitale,
degli Enti che fanno parte
del Gruppo Roma Capitale
e di tutti gli organismi partecipati

Premessa

L'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che "il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, in attuazione del citato art. 1, prevede che Roma Capitale, gli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e tutti gli organismi partecipati adottino il presente Patto di integrità per l'affidamento dei contratti pubblici di appalto e concessione.

Il Patto di integrità sancisce un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di corruzione, infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

A presidio di tali principi sono quindi posti una serie di obblighi il cui inadempimento può comportare, se attribuito agli operatori economici, l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento, nonché l'estromissione dalle procedure di affidamento ovvero, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari.

Articolo 1***Ambito di applicazione***

1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti nell'ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione di tutti i contratti pubblici, a prescindere dalla rilevanza comunitaria.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la stazione appaltante e i soggetti affidatari di contratti pubblici, al fine di conformare il proprio agire ai principi di legalità, trasparenza e correttezza ed alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto si applica ai soggetti affidatari di appalti e concessioni, alle imprese ausiliarie nei casi di avvalimento e ai subappaltatori. In caso di consorzi e di raggruppamenti temporanei d'impresa gli obblighi derivanti dal Patto si estendono a tutti i partecipanti al consorzio e al raggruppamento.
4. L'espressa accettazione del Patto costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di appalti e concessioni e lo stesso è parte integrante dei contratti pubblici stipulati da Roma Capitale, dagli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e da tutti gli organismi partecipati.

Articolo 2***Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante***

1. L'operatore economico con l'accettazione del presente Patto si obbliga a:
 - 1.1 uniformare la propria condotta ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà e trasparenza;

1.2 non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro, vantaggi economici o altre utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara e/o esecuzione del contratto;

1.3 segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione dei contratti pubblici, anche nei casi di richieste illecite da parte dei dipendenti di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati;

1.4 non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare, con mezzi illeciti, la concorrenza ed evitare ogni situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.5 collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

1.6 dichiarare il titolare effettivo della società, persona fisica o giuridica, in conformità alle clausole contenute nei bandi/disciplinari/lettere di invito, predisposti dalla stazione appaltante;

1.7 rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;

1.8 rispettare gli obblighi derivanti dal principio di non arrecare danni significativi all'ambiente;

1.9 dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta, nei confronti del legale rappresentante o dei componenti la compagine sociale con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale.

1.10 dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della società ai sensi de D.Lgs. 231/2001.

2. L'operatore economico si impegna altresì a:

2.1 informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità, degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;

2.2 segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati che intervengono nella procedura di affidamento o nella fase esecutiva;

2.3 non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

2.4 comunicare nel corso della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto ogni variazione intervenuta nella propria compagine societaria;

2.5 evitare, in tutte le fasi del contratto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di

Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori e a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e degli organismi partecipati da Roma Capitale con rispetto, evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi.

3. Con l'accettazione del presente Patto, l'operatore economico è consapevole che:

3.1 gli obblighi di condotta del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di Roma Capitale si estendono anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale, con gli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e tutti gli organismi partecipati;

3.2 gli obblighi derivanti dal "*Protocollo d'intesa tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale ai fini della Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*", relativi alle verifiche antimafia dell'amministrazione, si estendono ai sub affidamenti concernenti le attività individuate come "*sensibili*" dal Protocollo d'intesa medesimo e dalle successive integrazioni di cui al D.L. n. 23 del 8/4/2020 e ss.mm.i., e comunque alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della citata legge 190/2012, indipendentemente dall'importo contrattuale.

4. L'operatore economico ha altresì l'onere di pretendere, nella fase di esecuzione del contratto, il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo anche da parte di eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, l'operatore economico si obbliga a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione negli eventuali contratti con i subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 3

Obblighi della stazione appaltante

1. La stazione appaltante al fine di garantire l'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza nelle varie fasi della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto, si impegna ad attivare tempestivamente i procedimenti disciplinari nei confronti del personale in caso di violazione dei suddetti principi e di violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di Roma Capitale.

Articolo 4

Sanzioni

1. La violazione degli obblighi di cui all'art. 2 è dichiarata e adeguatamente motivata dal responsabile unico del procedimento, sotto il profilo della mancata comunicazione nonché della rilevanza del fatto alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, all'esito di un procedimento di verifica nel quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'art. 2, ove e come accertata con il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, comporta:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, qualora prevista negli atti di gara, ovvero, in alternativa applicazione di una penale pari al 2% dell'importo posto a base di gara;

b) la revoca dell'affidamento ovvero la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e l'incameramento della cauzione definitiva. La stazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto, o superiore, in caso di maggior danno;

c) la segnalazione all'ANAC e alle Autorità competenti.

3. La mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione del titolare effettivo, di cui all'articolo 2 punto 1.6 del presente Patto, non determina l'applicazione delle sanzioni del precedente comma 2 lettere a) e b) del presente articolo ma l'avvio di verifiche a cura della competente Direzione capitolina, ai fini della segnalazione all'Autorità in materia di contrasto al riciclaggio.

4. L'operatore economico che rende dichiarazioni mendaci e/o fornisce atti falsi e/o contenenti dati non più corrispondenti a verità è altresì soggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, a responsabilità amministrativa e alle conseguenti responsabilità civili e penali.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il Patto di integrità si applica dalla data di accettazione ed esplica i suoi effetti dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto ed estinzione delle relative obbligazioni.

2. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto, fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale", gli organismi partecipati e l'operatore economico, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.